

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di Ottobre c/o la sede del Comune di Canosa di Puglia

TRA

Il Comune di Canosa di Puglia con sede in Piazza Martiri del 23 Maggio n. 13 (CF 81000530725), in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, rappresentato da Immacolata Elisabetta Todisco (CF TDSMCL66H64A669W) Dirigente I Settore del Comune di Canosa di Puglia, ove è domiciliata per la funzione, la quale interviene nel presente giusto Decreto Sindacale n. 10 del 15.07.2024, conservato in atti e, quindi, in nome e per conto e nell'interesse del Comune rappresentato,

E

L' Associazione di Promozione Sociale "Riscoprirsi" denominata Ente Attuatore Partner, C.F. 90075290727 e P.IVA 07230890720, con sede legale ad Andria (BT) in Via Quarti n. 21 iscritta nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) in data 07/11/2022 (giusta Determinazione Regione Puglia n. 1217 del 07/11/2022) rappresentata dalla Dott.ssa Lomuscio Patrizia nata ad Andria il 30/08/1980, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa;

PRESO ATTO

- della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, adottata ad Istanbul il 11/05/2011 e ratificata dallo Stato Italiano con legge n.77 del 27/06/2013;
- dell'Intesa del 14 settembre 2022, n. 146/CU, ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- della precedente Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 stipulata tra il Governo, le regioni

e le provincie autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali avente ad oggetto “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”;

- del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- della D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 la Regione Puglia ha adottato le “*Linee Programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere - Verso il Piano integrato 2018-2020*”;
- del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021- 2023 che promuove una attività di cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti Locali attraverso Accordi di collaborazione;
- che lo strumento della co-progettazione è in linea con quanto previsto dall’art. 1,co.5 della L. 328/2000, dall’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 e dalle “Linee guida per l’affidamento di 3 servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali” approvate da ANAC con Deliberazione del 30 gennaio 2016 n. 32, dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm e da ultimo, dalle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (approvate con DM 72/2021);
- che la co-progettazione rappresenta modalità alternativa all’appalto e rappresenta una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse non strettamente economiche ma anche logistiche e/o organizzative e professionali per l’innovazione degli stessi;
- che il Comune di Canosa di Puglia, in recepimento ai principi e alle disposizioni normative sopra richiamate, con Avviso Pubblico ha indetto una procedura di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e gestione in partenariato delle azioni descritte nella presente convenzione;
- che le modalità di svolgimento dell’istruttoria in oggetto sono stabilite e rese note nell’Avviso pubblico pubblicato sul sito Internet del Comune di Canosa di Puglia nella sezione www.comune.canosa.bt.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- che la procedura è stata esperita ai sensi del 117/2017 recante Codice del Terzo Settore e

in particolar dell'articolo 55 , nel rispetto dei principi della Legge241/1990 e delle Linee Guida approvate con DM 72/2021 come delineato alla de- libera n 32 del 20/01/2016 dell'ANAC;

- che l'ETS è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

- che è scopo dell'ETS la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonchéha maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, con capacità operativa e propositiva e con i propri membri provvisti delle necessarie competenze e formazione, come richiesto per lo svolgimento di quanto previsto nel presente atto;

- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n._____del.._____in esito alla fase B di co-progettazione è stato disposto di approvare la progettazione esecutiva ai fini della gestione delle attività previste nel programma regionale di contrasto della violenza di genere da parte dell'ETS_Associazione di Promozione Sociale “Riscoprirsi” con inizio dal 01/11/2024 e termine il 30/04/2027 (30 mesi) salvo proroga per un ulteriore anno, tramite rapporto convenzionale e di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ACCETTAZIONE DELLE PREMESSE

Quanto esposto nelle premesse viene accettato e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 DEFINIZIONE E OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione degli interventi e delle azioni relative al programma regionale di prevenzione e contrasto della violenzadi genere e del Sistema integrato dei Servizi dedicati al contrasto della violenza contro le donne ed i loro figli minori.

Le attività specifiche di intervento degli operatori volontari riguarderanno la realizzazione di un sistema di interventi ed azioni integrate tra loro nel territorio dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in un unico quadro di riferimento secondo le indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, finalizzato a contrastare le principali determinanti della violenza, in particolare dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

Azione 1 - Interventi di gestione e sostegno ai servizi diretti a garantire il funzionamento

del Centro Antiviolenza non residenziale quale struttura che eroga servizi minimi specializzati previsti dall’Intesa Stato-Regioni e della L.R. n. 5 del 04/08/2021; con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza.

Azione 2 - Progetti per l’empowerment e l’accompagnamento delle donne;

Azione 3 - Progetti di prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere e della violenza degli uomini contro le donne rivolti a scuola, centri di aggregazione giovanile, associazioni sportive, altri contesti di apprendimento (fascia età 3-19 anni) dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.

Azione 4 – Iniziative di sensibilizzazione comunicazione informazione sulla violenza maschile contro le donne realizzate dalle associazioni che gestiscono i centriantiviolenza e le case rifugio.

L’attuazione del progetto dovrà necessariamente attenersi ai contenuti, oltre che della presente convenzione, del progetto di massima, del progetto presentato dall’ETS in sede di coprogettazione e del progetto definitivo approvato in esitoalla Fase B della procedura di co-progettazione e allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della presente convenzione le azioni sono dirette a:

- fornire un supporto per la fuoriuscita dalla condizione di violenza delle donne; partecipare alla Rete Territoriale antiviolenza; interfacciarsi con i servizi sociali, sanitari e specialistici;
- promuovere sul territorio dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola un approccio culturale più ampio e completo ai temi della violenza di genere, una cultura del rispetto tra uomini e donne, relazioni personali/ sociali, paritarie e consapevoli.

L’ETS Associazione di Promozione Sociale “Riscoprirsi” nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato e di promozione sociale, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell’attività sopra indicate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di dipendenti, assicurando la loro specifica competenzae preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE

L’ETS con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a provvederealla

gestione del Centro Antiviolenza secondo le modalità organizzative e di funzionamento previste nel progetto di massima, nel progetto presentato dall'ETS e di quello definitivo e condiviso risultante dalla fase B di co-progettazione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, oltre che a garantire i requisiti minimi previsti dalle disposizioni statali e regionali per il funzionamento di un centro antiviolenza che qui si intendono tutte richiamate e che l'ETS dovrà rispettare.

Compiti e funzioni dell'ETS

L'ETS assicura il funzionamento del Centro antiviolenza non residenziale con piena autonomia organizzativa e responsabilità tecnico-gestionale, compresa l'individuazione del personale impiegato, anche di tipo volontario, professionale e avente comunque una significativa formazione sulle tematiche oggetto dell'intervento.

Il Cav deve essere rispondente a tutti i requisiti e standard strutturali e funzionali richiesti dalla normativa richiamata e in particolare il gestore deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche e disporre di personale esclusivamente femminile, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, con esperienza almeno biennale nelle materie inerenti la violenza di genere e assicurare adeguate professionalità specifiche quali:

- Assistenti sociali;
- Psicologhe;
- Educatrici professionali o pedagogiste;
- Avvocate civiliste e penaliste iscritte all'albo del gratuito patrocinio e con formazione sulla violenza di genere;
- Mediatrice linguistico -culturale qualora ci siano donne straniere;
- Responsabile con funzioni di direzione e coordinamento con esperienza almeno triennale sulla materia oggetto di co-progettazione.

Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, l'ETS si avvale esclusivamente di personale femminile che operi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dall'Intesa stato regioni sopra richiamati, valorizzando la pratica di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

Il Centro antiviolenza non residenziale, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a titolo gratuito, organizza e assicura l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso l'erogazione dei servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza a titolo gratuito come di seguito:

- funzione di aiuto prevalente: ascolto e consulenza telefonica senza presa in carico; accoglienza e presa in carico non residenziale con un percorso personalizzato di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

Tipologia di interventi previsti:

- ascolto, accoglienza, valutazione del rischio, assistenza/consulenza psicologica, assistenza/consulenza legale, pratiche di auto-mutuo-aiuto, mediazione linguistica e cultuale supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

- assicura il percorso personalizzato di uscita dalla violenza alle donne garantendo alle stesse il supporto in tutte le sue fasi;

- assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con la stessa nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione;

- garantisce la ricezione al pubblico in presenza e/o online;

- aderisce al numero nazionale 1522;

- accoglienza telefonica con reperibilità 24h, sette giorni su sette, con recapito telefonico dedicato anche collegandosi al numero telefonico di pubblica utilità 1522;

- messa in sicurezza delle donne vittime di violenza;

- accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;

- sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima;

- assicura la formazione continua delle proprie operatrici;

- colloqui di accoglienza

- consulenza/assistenza psicologica

- consulenza/assistenza legale

- garantire l'operatività con gli altri soggetti della Rete di prevenzione e di contrasto della violenza di genere assicurando una relazione costante con tutti i soggetti coinvolti, raccordo con le forze dell'ordine e anche collegamenti diretti con gli altri centri antiviolenza e case rifugio del territorio regionale;

- orientamento al lavoro

- orientamento all'autonomia abitativa

- mediazione linguistica e culturale al bisogno, garantendo chiarezza delle informazioni rese dal personale, che devono essere comprensibili sia nel contatto telefonico che durante il colloquio, anche attraverso il supporto del servizio di mediazione linguistico-culturale, qualora le donne interessate siano straniere;
- gestione amministrativa;
- assicura l'accoglienza anche alle donne provenienti fuori regione stabilendo un contributo all'ospitalità a carico del Comune di residenza o di altro ente individuato dalla Regione di provenienza;
- promuove interventi di sensibilizzazione, seminari, convegni ecc. sul tema della violenza di genere rivolti sia alla cittadinanza che al mondo della scuola.

Qualora la presa in carico riguardi la donna con figli minori prevale il principio della tutela del minore, pertanto l'ETS dovrà raccordarsi operativamente con il Servizio Sociale competente per territorio di residenza della donna al fine di consentire di svolgere la propria funzione di tutela, protezione e prevenzione;

- assicura la presenza e la reperibilità di personale attraverso la reperibilità h24 con recapito telefonico dedicato;
- impegno a non consentire l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
- collabora con l'Ente – Settore Politiche Sociali e con i Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola alla piena attuazione delle finalità del progetto su tale tematica;
- collabora e partecipa alla realizzazione di iniziative e attività socio-culturali sulle tematiche oggetto della presente convenzione anche con riferimento all'Azione 3 e in occasione di ricorrenze e manifestazioni tematiche;
- promuove e realizza, di concerto con l'Ente, attività di aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente convenzione, rivolte in via prioritaria, agli operatori/operatrici dei Servizi Sociali e socio-sanitari del territorio;
- partecipa a percorsi formativi specifici e finalizzati, organizzati da soggetti istituzionali o comunque promossi da soggetti esperti;
- informa preventivamente il Comune di Canosa di Puglia, che dovrà esprimere un parere vincolante, in merito a:
 - 1) azioni di informazione e pubblicizzazione delle varie attività
 - 2) azioni di rete e di sensibilizzazione strettamente legate al progetto.

L'ETS deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Ai CAV è fatto loro divieto applicare le tecniche di mediazione familiare.

Elementi organizzativi

L'ETS è altresì tenuto:

- ad attenersi alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (Risk Assessment e Risk management)
- a svolgere attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza;
- a garantire la supervisione di gruppo;
- a utilizzare e somministrare questionari di valutazione;
- garantire il rispetto della sfera di riservatezza delle donne.

I dati sono conservati dal gestore del CAV nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e vengono utilizzati esclusivamente in forma anonima per finalità di monitoraggio e per indagini statistiche;

Compiti e funzioni del Comune di Canosa di Puglia:

- sostiene il funzionamento del Centro mettendo a disposizione risorse strutturali, organizzative, finanziarie come previsto nel Progetto di massima e nella presente convenzione;
- garantisce, per le donne sole e le donne con figli minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, piena collaborazione del Servizio Sociale;
- attua la modalità di collaborazione e cura i collegamenti operativi fra i Servizi;
- attiva il processo della programmazione e progettazione partecipata delle attività, comprese le azioni di monitoraggio e verifica delle stesse;
- promuove e supporta azioni di rete e di sensibilizzazione strettamente legate all'operatività del Centro proposte dall'Amministrazione Comunale su tale tematica.

ART. 4 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’ETS assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale coinvolto, considerata la tipologia delle attività, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi in alcun modo presso soggetti terzi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’Ente parimenti assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 5 PROGETTI PER L’EMPOWERMENT E L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE ALLA FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA

L’ETS con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a provvedere a costruire progetti di rafforzamento dell’autonomia delle donne, a valere esclusivamente su regionali per i progetti di accompagnamento delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza con politiche di empowerment e di sostegno all’autonomia previste dalla DGR n 365/2021. Il Centro antiviolenza dovrà collaborare per la presentazione di progetti per donne, prese in carico, che abbiano intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e condividere con l’Ente i medesimi progetti di accompagnamento e di sostegno all’autonomia secondo le indicazioni regionali anche con riferimento alle spese ammissibili come previste nel progetto di massima.

ART. 6 PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE E ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE RIVOLTI A SCUOLA, CENTRI DI AGGREGAZIONE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRI CONTESTI DI APPRENDIMENTO

L’ETS con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a provvedere alla progettazione e attuazione di progetti rivolti agli Istituti scolastici, ai centri di aggregazione giovanile, alle associazioni sportive e altri contesti di apprendimento (fascia età 3-19 anni) dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. In tale contesto dovranno essere progettati e realizzati interventi rivolti alla fascia giovanile con l’obiettivo di prevenire contrastare le condizioni culturali e sociali che favoriscono la violenza sulle donne e veicolare l’acquisizione di modelli di relazione basati sul rispetto e l’accoglienza.

In tale contesto l’ETS dovrà provvedere ad attuare il piano di interventi previsti in sede di co-progettazione rivolti ai minori/giovani e agli adulti genitori/insegnanti/educatori/ausiliari. Per la realizzazione di tali interventi sarà necessario che l’ETS metta a disposizione personale specializzato. La proposta presentata dall’ETS in sede di co-progettazione potrà

subire delle rimodulazioni in base ai programmi scolastici e alle esigenze formative/educative delle eventuali scuole coinvolte e/o centri di aggregazione e/o associazioni sportive e/o altri contesti di apprendimento.

**ART. 7 INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE
REALIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO I CENTRI
ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO.**

L'ETS con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a provvedere alla progettazione e attuazione di progetti di sensibilizzazione comunicazione informazione sulla violenza maschile contro le donne previsti nel progetto definitivo mettendo a disposizione personale specializzato.

ART. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le azioni di cui alla presente convenzione come sopra indicate sono svolte dall'ETS in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell'Ente e alla disponibilità dei volontari formati da parte dell'ETS.

Il collegamento tra Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola e il centro antiviolenza avviene attraverso:

- azioni trasversali volte a rafforzare il funzionamento della rete interistituzionale costituita attraverso la sottoscrizione del Protocollo.
- segnalazione scritta da parte degli operatori del Centro relativa alle situazioni di donne con figli minori per cui è necessario l'intervento di tutela da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio;
- raccordo dell'operatore del Centro con l'Assistente Sociale referente del caso secondo le diverse e reciproche necessità emergenti;
- facilitazione, da parte degli operatori del Centro, dei collegamenti diretti con le case rifugio e i centri antiviolenza residenziali esistenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

L'ETS si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita, secondo le modalità specificate nella presente convenzione, garantendo efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari e personale dipendente, chedovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

L'ETS si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalle vigenti

normative.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali;

In entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ART 9 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'ETS sono: dott. Fabio Chiarelli e la dott.ssa Patrizia Lomuscio, individuati anche quali referenti.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Il responsabile dell'ETS risponde della piena realizzazione del Centro, dei collegamenti con il Settore Politiche Sociali, secondo le modalità indicate nella presente convenzione. L'ETS è parimenti responsabile della sicurezza nell'accesso e nella fruizione della struttura da parte delle associate, delle utenti, delle lavoratrici, delle volontarie, dell'idoneità delle professionalità impiegate, nonché dell'organizzazione del Centro.

L'ETS è tenuta ad inviare i curricula delle operatrici e della referente del Centro.

ART. 10 – IMPEGNI DEL COMUNE

Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'ETS ogni evento che possa incidere sulla validità della

convenzione.

Il Comune attraverso i propri referenti, anche mediante incontri periodici, monitora e verifica periodicamente l'efficacia, l'efficienza, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'ETS.

ART. 11 – IMPEGNI DELL'ETS

L'ETS Associazione di Promozione Sociale "Riscoprirsi" si impegna a comunicare al Comune di Canosa di Puglia all'avvio del servizio:

- i nominativi degli operatori nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae, ruoli e competenze di ciascuno in relazione agli obiettivi da raggiungere e di quanto dichiarato nella proposta progettuale con riferimento alla professionalità ed esperienza maturata, in relazione agli obiettivi da raggiungere; delle risorse umane messe a disposizione in relazione alla proposta progettuale;
- garantire, da parte degli operatori e dei volontari, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
- adottare strumenti di rilevazione e monitoraggio delle attività,
- collaborare con il Comune di Canosa di Puglia in tutte le fasi di gestione dei servizi e predisposizione di tutta la documentazione rendicontativa delle attività e dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea con schede di rilevazione presenze appositamente predisposte e differenziate a seconda degli interventi previsti dal progetto;
- collaborare con i Comuni dell'Ambito territoriale di Canosa di Puglia durante l'espletamento delle attività e del servizio per il mantenimento degli standard qualitativi e per il raggiungimento degli indicatori fisici e finanziari del progetto;
- garantire l'aggiornamento e la formazione professionale del personale e dei volontari

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'ETS

l'ETS è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo convenzionale.

I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

L'ETS si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari o personale dipendente impegnato, privilegiando, nella partecipazione, l'esperienza acquisita. I volontari o personale dipendente dovranno

essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività realizzate.

L'ETS è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio degli utenti delle attività.

L'ETS è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa delle proprie operatrici e/o volontarie o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune contestualmente all'avvio delle attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'ETS deve stipulare una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da AXA ASSICURAZIONI n. 408791270.

La suddetta polizza è stata consegnata nella data di stipula della presente convenzione ed è posta agli atti. Gli oneri della suddetta polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, per la parte imputabile alle attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'ETS qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. La disponibilità delle polizze non esonerà l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

L'ETS ha altresì l'obbligo di accettare osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni derivanti dalle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165". L'ETS si impegna altresì a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione della convenzione.

Il soggetto co-progettante si impegna a cofinanziare il progetto con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite da parte di enti non pubblici) o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota minima del 5% del budget totale delle risorse a disposizione dellaco-progettazione (€ 60.000,00).

ART. 13 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza indipendentemente dal luogo di residenza.

Possono accedere al Centro le donne vittime di violenza, anche in caso di assenzadi denuncia, presenti sul territorio dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, autonomamente o inviate dai Servizi Sociali o da altri soggetti della Rete.

Con riferimento al Centro non residenziale la modalità di accesso è volontaria e autonoma, il percorso di uscita dalla violenza segue la metodologia dei C.A.V. e sibasa sul progetto personalizzato di uscita dalla violenza. L'accesso al Centro è gratuito.

ART 14 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

Per la co-progettazione, l'organizzazione e la co-gestione in partenariato degli interventi e dei servizi di cui alla presente convenzione il Comune di Canosa di Puglia mettea disposizione un budget complessivo, per l'intera durata della presente convenzione (per 30 mesi), pari ad € 120.000,00, destinati per € 60.000,00 alla gestione del Centro Antiviolenza ed i restanti € 60.000,00 saranno utilizzati dall'ambito per il pagamento delle rette per l'inserimento delle donne in case rifugio.

Il budget riconosciuto dal Comune pari ad € 60.000,00 costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, e viene riconosciuta a titolo dirimborso, compensazione dei costi effettivamente sostenuti in quanto documentabili ed alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione comprensive deglioni relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati. L'Amministrazione Comunale intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria come sopra evidenziato.

ART. 15 – DURATA

Le iniziative e le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte dalla data di stipula della convenzione o dalla data di comunicazione di avvio in pendenza della

stipula della stessa, per 30 mesi.

Potrà essere oggetto di proroga per una ulteriore annualità.

ART. 16 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Canosa di Puglia corrisponderà all’ETS il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati relativi alle spese ammissibili di cui al progetto di massima, quelle relative al piano economico finanziario facente parte della proposta progettuale come riportate nel progetto definitivo della co-progettazione allegato alla presente convenzione. Le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da documenti fiscalmente validi o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; quietanze di pagamento; bonifico bancario/postale) ed essere allegati in copia. .

Ai fini dell’erogazione del rimborso si applica l’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti disposti dal Comune di Canosa di Puglia avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato indicato dall’affidatario. Allo scopo, l’affidatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contributo sarà erogato come di seguito:

- 40% dell’importo alla sottoscrizione della convenzione;
- il restante importo trimestrale a seguito di espressa e dettagliata rendicontazione da parte dell’Associazione relativamente alle attività svolte entro 30 giorni dall’inoltro al protocollo dell’Ente della rendicontazione medesima;
- il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione finale.

Le procedure di erogazione resteranno comunque subordinate ai criteri e vincoli imposti dal patto di stabilità nonché dalle altre disposizioni in materia di fiscalità pubblica. Eventuali ritardi nel pagamento, pertanto, non potranno essere invocati come motivo valido per la risoluzione della convenzione da parte del soggetto gestore, il quale si impegna a continuare le attività sino alla scadenza prevista.

Qualora l’ETS, oltre agli stanziamenti indicati nella predisposizione del piano annuale di attività, abbia previsto altre entrate, l’Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata ad integrare eventuali mancate entrate, ovvero a corrispondere risorse ulteriori rispetto a quelle già previste nella presente convenzione per le diverse azioni.

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita

relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate e dei giustificativi di spesa quietanzati, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute, sottoscritta dal Presidente.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ETS e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

ART. 17 – SPESE AMMISSIBILI

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Alle volontarie potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'ambito del progetto dall'ente di appartenenza, entro limiti precedentemente stabiliti dalle stesse ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 d.lgs. 117/2017.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, per le azioni sopra indicate 1 – 3 – 4, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- Retribuzioni ed oneri per acquisizione di consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza non residenziali;
- Retribuzioni ed oneri per il lavoro di personale dipendente dell'ETS che presta la propria attività lavorativa nel progetto;
- Costi per la comunicazione e formazione;
- Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo, assicurazioni, manutenzione ordinaria, locazione, servizi e valori postali, utenze telefoniche, rimborso viaggi.

ART. 18 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Le iniziative e le attività co-progettate saranno oggetto di monitoraggio e di verifica delle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute. A tal fine dovrà essere utilizzato apposito format.

L'ETS dovrà produrre adeguata documentazione tecnico amministrativa relativa alla gestione del Centro al fine di consentire il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse economiche trasferite a titolo di rimborso delle spese.

Ai fini del monitoraggio, l'ETS dovrà trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento attuativo e finanziario del progetto al fine della verifica e del monitoraggio dell'andamento delle accoglienze (n. accessi, età, residenza, e/o altre indicazioni utili ai fini di monitoraggio e rendicontazione del servizio) e dell'aggiornamento dei dati qualitativi e

quantitativi. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, lo stesso trasmette la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all’impostazione del piano finanziario, accompagnato da copia conforme dei giustificativi delle spese distinto per macro voci di spesa. Le spese sostenute riferite al progetto devono essere rendicontate integralmente comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento. Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l’importo effettivamente imputato al progetto. Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati dovranno essere conservati in originale presso la sede del soggetto selezionato. Nel caso di progetti in partenariato ogni soggetto dovrà conservare i propri documenti in originale e il soggetto capofila dovrà conservare copia conforme all’originale dei documenti dei soggetti partner, in quanto soggetto responsabile verso il Comune di Canosa di Puglia della rendicontazione complessiva del progetto finanziato. Non è possibile rimborsare spese forfettarie.

Dovrà essere allegata eventuale documentazione informativa relativa al progetto (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.), nonché tutto il materiale prodotto in relazione alle attività e iniziative connesse al progetto stesso.

ART. 19- CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall’Ente partner.

Resta facoltà dell’Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento delle attività e di attuare controlli.

ART. 20 - TRATTAMENTO DELLE LAVORATRICI E COLLABORATRICI E / O PERSONALE VOLONTARIO

L’ETS si obbliga ad applicare nei confronti delle lavoratrici dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L’ETS si obbliga ad applicare i contratti di collaborazione a progetto secondo le vigenti normative.

L’ETS è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. L’Ente è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità riguardo l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

E’ onere dell’ETS applicare, per quanto di competenza, le disposizioni in materia di

sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.ii.

Per tutti i soggetti che svolgono come volontari le azioni oggetto della presente convenzione, l'ETS è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi di infortuni, morte, invalidità permanente e temporanea, ricovero connessi all'attività in questione espletata e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'ETS.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nella presente convenzione e nel progetto definitivo allegato, dopo aver contestato all'ETS almeno due volte - a mezzo lettera raccomandata - le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione, spetterà all'ETS il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento, salvo eventuali danni per inadempimento. **ART.**

22 – INADEMPIENZE E PENALI

L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violile disposizioni previste dalla presente convenzione non adempiendo regolarmente ai propri obblighi, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'inadempimento.

L'Ente Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- fino ad un massimo € 500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività;
- fino ad un massimo di € 1.000,00 per la mancata attuazione o attuazione parziale di una o

più proposte previste dal progetto definitivo.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del presente rapporto convenzionale.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza accertata.

Alla contestazione delle inadempienze il Comune provvede mediante contestazione formale rispetto alla quale l'organizzazione/ETS ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

ART. 23 -DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto di cessione della presente convenzione a terzi e di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che l'ETS si è impegnato a realizzare, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali – conferimento incarico di Responsabile del trattamento e clausola di riservatezza

1. Le attività oggetto della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a comunicare - prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Con la sottoscrizione della convenzione l'ETS accerterà la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e - tenendo conto di quanto stabilito dal Sindaco di Canosa di Puglia con apposito Decreto sindacale di nomina dei Dirigenti quali designati ed autorizzati a nominare i Responsabili del Trattamento, per quanto di rispettiva competenza - è nominato dal Comune di Canosa di Puglia (che è il Titolare del trattamento) quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 e 29 del "Regolamento UE" nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato

dal D.Lgs. 101/2018.

Il Responsabile effettuerà, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione ed unicamente per le finalità del medesimo, per tutta la durata contrattuale; eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

In relazione ai dati che potranno essere trattati, si precisa quanto segue:

- Tipologia di dati personali trattati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo pec, indirizzo mail, codice fiscale, immagini;
- Categorie di interessati: beneficiari e utenti afferenti al servizio
- Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in formato cartaceo e/o tramite processi automatizzati;
- Operazioni di trattamento effettuate ai sensi dell'art.4, par.1, n.2 del Regolamento(UE) 2016/679:

raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione.

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà a classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni e particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento, nessuna esclusa, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché a tenere un Registro delle attività del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi previsti dal Regolamento UE (in particolare all'art. 28) e dalla legge; il Responsabile, inoltre, si dovrà attenere alle istruzioni impartite dal Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Titolare del trattamento, nonché ad ogni altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto ad assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non

autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Il Responsabile è obbligato ad applicare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire: a) se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto altresì a coadiuvare il Titolare nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare delle violazioni di dati di cui eventualmente sia venuto a conoscenza e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si farà carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, anche con riferimento alla durata dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che le stesse abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà inoltre verificare, in relazione ai trattamenti elettronici, che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave. Dovrà altresì verificare che gli stessi conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o la loro

riproduzione, adottando contenitori con serratura, nonché dovrà dare istruzioni in ordine alla necessità di cancellare i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi. Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà: a) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; b) tenendo conto della natura del trattamento, qualora ne ricorrono le fattispecie, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà: a) permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare; b) permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

Il Responsabile si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora intenda ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile).

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, il Comune di Canosa di Puglia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Responsabile a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Comune di Canosa di Puglia e/o a terzi.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare sarà tenuto a provvedere alla restituzione e/o all'integrale cancellazione dei dati oggetto di trattamento sulla base delle istruzioni del Titolare stesso. Il Responsabile, quindi, provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. 17. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al

presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ognicase il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni allo stesso fornite a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Canosa di Puglia, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di Canosa di Puglia di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza dicui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico con il presente contratto.

ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS si impegna ad osservare e a garantire in capo a tutto il personale il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62 del 16/04/2013 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001".

Art. 26– CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Trani.

ART. 27 – RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed ETS rinviano alle disposizioni

normative vigenti in materia richiamate in premessa con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2027, alla L. 241/90 e al Codice civile per la parte dell'esecuzione. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 28 – ONERI FISCALI

Il presente atto usufruisce dell'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e, non avendo contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso.

ART. 29- REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della Convenzione di cui alla presente procedura sono a carico dell'ETS. Comune ed Ente partner provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986).

ART. 30 TRASPARENZA

L'ETS, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e della deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 così come richiamata dalla delibera 605 del 19/12/2023 (aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2023) è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza relativamente alle attività esercitate per conto del Comune di Canosa di Puglia.

Letto, Firmato e sottoscritto

Legale rappresentante dell'ETS

Dirigente I Settore Comune di Canosa di Puglia